

FINANZIAMENTI E CONDIZIONI AGEVOLATE ANTICIPAZIONE DEL T.F.R. E DELLO “ZAINETTO”

In questi giorni sono state pubblicate su Intranet le circolari aziendali sui finanziamenti agevolati e sulle nuove regole per l'anticipazione del TFR.

Aggiorniamo quindi la nostra guida FISAC-CGIL.

Tra le novità, segnaliamo che dall'11 giugno anche gli APPRENDISTI possono accedere ai finanziamenti personali agevolati.

NUOVO PACCHETTO DI CONDIZIONI AGEVOLATE

La Legge Bersani prevede il consenso del cliente per le modifiche alle condizioni di conto e finanziamenti.

Questo comporta che i dipendenti/pensionati, entro il 31 dicembre 2009, potranno scegliere individualmente se passare all'intero nuovo pacchetto di condizioni agevolate convenzione per il personale; in caso contrario continua ad essere applicata la normativa attualmente in essere (ex Intesa o ex Sanpaolo). Ad esempio, qualora decidessero di non optare per il “nuovo pacchetto”, l'eventuale futura richiesta di mutuo rimarrà alle vecchie condizioni, e non potranno essere applicati i nuovi massimali e tassi.

È possibile esercitare l'opzione per le nuove condizioni attraverso la procedura disponibile su Intranet (Persona – Soldi e fisco – Condizioni agevolate - Nuovo pacchetto) e inviando poi il modulo debitamente sottoscritto all'Ufficio Relazioni Sindacali – Via Lugaro 15 Torino.

L'opzione comporta l'allineamento delle condizioni c/c (vedi capitolo specifico) e dell'apertura di credito fiduciaria; eventuali prestiti con piano di rientro in essere nonché i mutui rimangono fino a naturale scadenza alle medesime condizioni (salvo rinegoziazioni).

Al personale assunto dal 1/7/2008 si applica il “nuovo pacchetto”.

L'intera nuova convenzione è riservata al **personale a tempo indeterminato, compreso il personale in esodo** (viene considerato come il personale in servizio per tutta la permanenza nel Fondo esuberi fino al passaggio alla pensione), agli **apprendisti** e al **personale in pensione**.

Differenziazioni riguardano:

- i **contratti d'inserimento** possono accedere a: c/c agevolati (A e B), depositi amministrati, apertura di credito fiduciaria;
- i **tempi determinati** possono accedere al c/c agevolato di accredito dello stipendio (Tipo A).

CONDIZIONI C/C E DEPOSITI AMMINISTRATI

Possono essere aperti due c/c agevolati:

- c/c di accredito dello stipendio (tipo A)
- altro c/c (tipo B)

I tempi determinati possono accedere al solo c/c di accredito dello stipendio.

I c/c possono essere eventualmente contestati con coniuge/convivente, figli anche non conviventi, altri familiari purché conviventi; per esigenze procedurali, il dipendente/pensionato deve essere comunque il primo intestatario del conto.

I conti sono esenti da spese e bolli, tranne per la commissione prelievo su ATM altre banche che è di € 2,00.

Tasso creditore: **0,50%**

Tasso debitore per apc fiduciaria su c/c di accredito dello stipendio: **1,50%** (fino a nuova disposizione dell'Azienda; in tal caso, ricordiamo che la Legge Bersani prevede anche la stessa variazione del tasso creditore).

Ai dipendenti/pensionati che optano per il “ Nuovo Pacchetto”, il c/c di accredito dello stipendio e un secondo c/c verranno allineati alle nuove condizioni, mentre gli ulteriori conti correnti agevolati già in essere ai sensi della normativa ex Intesa (c/c categoria C) ed ex Sanpaolo verranno mantenuti con le vecchie condizioni.

Rinviamo alla circolare le condizioni per le carte di pagamento; le CartaSi possedute continueranno a mantenere le attuali condizioni fino a scadenza.

Possono essere richiesti uno o più Depositi Amministrati, di cui solo uno è esente dall'imposta di bollo.

APERTURA DI CREDITO FIDUCIARIA (apc su c/c)

L'apertura di credito fiduciaria è concessa in automatico al personale in servizio, per i seguenti importi:

- **€ 3.000** per apprendisti e contratti di inserimento
- **€ 6.500** per Aree professionali
- **€ 10.500** per Aree prof. con oltre 10 anni di servizio e Quadri Direttivi
- **€ 15.000** per Dirigenti.

L'apertura di credito è interamente fiduciaria.

La durata è da intendersi a tempo indeterminato; gli importi vengono adeguati automaticamente al maturare dell'anzianità prevista o dell'inquadramento superiore.

Il tasso di interesse è pari al 1,50% (fino a nuova disposizione dell'Azienda; in tal caso, ricordiamo che la Legge Bersani prevede anche la stessa variazione del tasso creditore).

Per i pensionati, l'apertura di credito fiduciaria è concessa su richiesta dell'interessato alla filiale ed è pari al doppio della mensilità di pensione, con un minimo di € 3.000 e un massimo di € 5.200.

FINANZIAMENTI PERSONALI AGEVOLATI (apc con piano di rientro)

Il personale a tempo indeterminato, gli apprendisti e i pensionati possono richiedere i seguenti prestiti per un importo complessivo minimo di € 1.000 e massimo di € 30.000:

- **FINANZIAMENTO AMICO** nel caso di **richiesta da parte di personale con reddito familiare annuo lordo non superiore a € 35.000; il tasso di interesse è pari al MRO¹** vigente al momento della concessione del prestito ed è fisso per tutta la durata del prestito stesso. Può essere richiesto per qualsiasi esigenza, indicando le finalità dell'utilizzo del finanziamento, e non occorre presentare documentazione.
- **FINANZIAMENTO PERSONALE STRAORDINARIO DOCUMENTATO, al tasso MRO** vigente al momento della concessione del prestito + **spread 1,50%**, ed è fisso per tutta la durata del prestito stesso, per le seguenti causali:
 - spese sanitarie per sé, coniuge o convivente, figli e altri familiari nei cui confronti il dipendente abbia l'obbligo alimentare;
 - spese per acquisto di strumenti per lavoratori disabili o familiari portatori di handicap;
 - acquisto e ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli;
 - acquisto box o posto auto di pertinenza alla prima casa;
 - spese di ristrutturazione e manutenzione dell'alloggio, anche in locazione;
 - riscatto/ricongiunzione di periodi contributivi;
 - estinzione del mutuo per acquisto prima casa per sé o per i figli stipulato a condizioni non agevolate;
 - spese per i corsi di studio dei figli;
 - spese legali;
 - spese funerarie.Alla domanda dovranno essere allegati preventivi e/o consuntivi di spesa con data non anteriore a sei mesi rispetto alla richiesta (nel caso di preventivi dovrà essere presentata alla filiale documentazione che attesti l'effettiva spesa sostenuta entro 6 mesi dall'erogazione).
- **FINANZIAMENTO PERSONALE ORDINARIO NON DOCUMENTATO; il tasso di interesse è pari al MRO** vigente al momento della concessione del prestito + **spread 2,50%**, ed è fisso per tutta la durata del prestito stesso. Può essere richiesto per qualsiasi esigenza, indicando le finalità dell'utilizzo del finanziamento, e non occorre presentare documentazione.

Il prestito è interamente fiduciario.

La rata di ammortamento non può superare il 35% del reddito netto mensile del richiedente e di eventuali familiari, considerando ogni altro indebitamento interno ed esterno all'azienda (quindi anche eventuali rate di mutuo). Comunque, è possibile superare il limite del 35% a fronte della presentazione di garanzie (es. cedolino dello stipendio di familiari anche non

¹ Con decorrenza 30/6/04 il TUR (tasso ufficiale di riferimento europeo) è stato sostituito dal MRO (Main Refinancing Operations), cioè il tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema fissato periodicamente dalla B.C.E. Il tasso in vigore dal 13/5/2009 è pari al 1%.

conviventi, quali genitori/fratelli/ecc.), fermo restando la valutazione per la delibera del finanziamento.

La durata massima del piano di rientro è di 12 anni, con rimborso a rate costanti mensili addebitate automaticamente sul c/c di addebito dello stipendio il giorno 27 di ogni mese. Può essere estinto anticipatamente, senza alcuna penale.

MUTUI AGEVOLATI

Sono concessi al personale a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato ed ai pensionati.

Si distinguono tra:

- **MUTUO PRIMA CASA** per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobile destinato ad abitazione principale del dipendente/pensionato e del suo nucleo familiare; sono concessi anche per acquisto/ristrutturazione di **1^a casa dei figli**.
- **MUTUI SECONDA CASA** per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobile destinato ad abitazione saltuaria del dipendente/pensionato.
- **MUTUO AMICO** per l'acquisto di immobile destinato ad abitazione principale del dipendente che abbia un reddito familiare annuo lordo non superiore a € 35.000 (*per importi e condizioni vedi paragrafo specifico*).

L'importo massimo concedibile nell'arco della vita lavorativa è di € 300.000, utilizzabile cumulativamente o alternativamente per mutuo prima casa, prima casa dei figli, seconda casa. **Nel plafond massimo concedibile di € 300.000 vanno conteggiati, per l'importo originariamente erogato, tutti i mutui agevolati concessi nella vita lavorativa. E' possibile richiedere il mutuo prima casa per acquistare un nuovo immobile destinato ad abitazione principale senza l'obbligo di vendere l'immobile già posseduto ed anche senza estinzione del mutuo in essere** (su questo mutuo vengono modificate le condizioni perché non è più prima casa). Nel caso di reiterazione del mutuo per acquisto prima casa il tasso agevolato che viene applicato è quello della fascia corrispondente alla somma di tutti i mutui concessi (es: se il dipendente chiede un mutuo prima casa di € 150.000 avrà le condizioni agevolate relative ai mutui fino a quel importo; potrà chiedere successivamente ancora un mutuo per acquisto prima casa di € 150.000, e cioè fino al limite del plafond complessivo di € 300.000, il cui tasso sarà quello per i mutui fino a € 300.000, cioè la somma degli importi dei due mutui).

Rientrano nel plafond di € 300.000 anche i mutui richiesti per acquisto prima casa per i figli (con lo stesso meccanismo di individuazione del tasso sopra esplicitato).

Nel caso di mutui contestati a dipendenti/pensionati coniugati e conviventi l'importo massimo complessivamente concedibile rimane comunque di € 300.000, senza alcun raddoppio del plafond.

I mutui già in essere al momento del passaggio al Nuovo pacchetto non verranno imputati al nuovo plafond, salvo che ne venga richiesta la rinegoziazione.

I mutui possono essere estinti anticipatamente, senza alcuna penale.

◆ **MUTUO PRIMA CASA**

Sono destinati all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobile destinato ad abitazione principale del dipendente e del suo nucleo familiare. Può essere concesso anche per l'acquisto di box auto pertinenziale.

L'immobile deve essere destinato a civile abitazione e libero da ipoteche, deve essere ubicato nel medesimo comune della sede di lavoro o in quello da cui sia raggiungibile quotidianamente la sede di lavoro. Può essere ubicato anche nel comune di nascita o di stabile residenza anche prima dell'assunzione, o nella località di origine del coniuge, nonché nella zona per la quale il dipendente ha inoltrato domanda di trasferimento.

Per i pensionati, per prima casa si intende quella dove trasferisce la propria residenza entro sei mesi dalla data di erogazione del mutuo.

Il dipendente/pensionato già proprietario di 1^a casa con mutuo agevolato, può richiedere un nuovo mutuo prima casa previa estinzione del mutuo in essere o previa modifica delle condizioni agevolate (es. la precedente abitazione diventa seconda casa, ecc.), quindi senza l'obbligo di vendere l'immobile già posseduto.

La percentuale massima di erogazione è:

- **massimo il 100% del valore della casa²**, in caso di acquisto (in tal caso i tassi previsti sono aumentati dello 0,25%);
- **massimo l'80% del costo**, nel caso di costruzione e di ristrutturazione.

L'ammontare delle rate non può comunque superare il 35% del reddito netto mensile del personale e dell'eventuale contestatario; la periodicità delle rate è mensile.

La durata del mutuo potrà essere fino a 30 anni.

◆ **MUTUO PRIMA CASA PER FIGLIO**

Rientrano nelle condizioni di Mutuo Prima Casa quelli concessi anche per acquisto/ristrutturazione di 1^a casa dei figli, che avranno le stesse condizioni e agevolazioni previste per i dipendenti, fermo restando le fasce di tasso previste (es: se il dipendente chiede un mutuo prima casa di € 150.000 avrà le condizioni agevolate relative ai mutui fino a quel importo; potrà chiedere anche un mutuo per acquisto prima casa del figlio di € 150.000, e cioè fino al limite del plafond complessivo di € 300.000, il cui tasso sarà quello per i mutui fino a € 300.000, cioè la somma degli importi dei due mutui).

Il mutuo deve essere contestato, oltre al figlio e all'eventuale coniuge/convivente, anche al dipendente/pensionato.

◆ **MUTUO SECONDA CASA**

Sono destinati all'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobile destinata ad abitazione saltuaria del nucleo familiare. Può essere concesso anche per l'acquisto di box auto non pertinenza della prima casa.

La percentuale massima di erogazione è pari al 80% del valore della casa.

² Valore indicato nel compromesso/preliminare di compravendita o valore accertato dalla perizia tecnica qualora inferiore al prezzo dichiarato. **È possibile richiedere il mutuo anche a fronte di rogiti stipulati da non più di 6 mesi.**

◇ **MUTUO AMICO**

Per i dipendenti, compresi gli apprendisti, che hanno un reddito familiare annuo lordo non superiore a Euro 35.000, il Nuovo pacchetto prevede un mutuo per acquisto prima casa con condizioni maggiormente agevolate, denominato **MUTUO AMICO**:

- importo massimo erogabile € **100.000**;
- ammontare delle rate non può superare il **40%** del reddito netto mensile del personale e dell'eventuale contestatario;
- **tasso fisso pari al 75% dell'MRO** (quindi all'attualità è 0,75%), aumentato dello 0,25 nel caso di mutuo superiore all'80% del valore dell'immobile;
- durata massima fino a **40 anni**.

Condizioni di tasso fisso e variabile

	PRIMA CASA		SECONDA CASA
	Mutui di importo fino a € 150.000	Mutui di importo fino a € 300.000 (questi tassi vengono applicati all'intero importo del mutuo)	fino a € 300.000
Tasso FISSO	Euroirs ³ pari durata meno 1,00 <i>(all'attualità 3,05% su mutuo a 30 anni)</i>	Fino 200.000: Euroirs meno 1,00 Fino 250.000: Euroirs meno 0,50 Fino 300.000: Euroirs meno 0,25	Euroirs + 0,25
Tasso VARIABILE	75% del MRO ⁴ <i>(all'attualità 0,75%)</i>	Fino 200.000: MRO Fino 250.000: MRO + 0,10 Fino 300.000: MRO + 0,20	MRO + 0,65
Tasso MUTUO AMICO	Mutui prima casa di importo fino a € 100.000 : tasso fisso 75% del MRO <i>(all'attualità 0,75%)</i>		
In caso di mutuo superiore all'80% e fino al 100%, i tassi sopra indicati saranno aumentati dello 0,25.			

Rinegoziazione dei mutui in essere

Il Nuovo pacchetto prevede la possibilità per il personale in servizio di chiedere, senza alcun costo, la rinegoziazione del proprio mutuo prima casa per sé (con ipoteca di 1° grado) **a tasso variabile**, stipulato in base alla precedente normativa ex Intesa o ex Sanpaolo.

La rinegoziazione alle nuove condizioni di tasso, **sia variabile che fisso**, potrà riguardare un importo massimo di € 150.000.

I mutui rinegoziati, per l'importo residuo in essere, verranno imputati al nuovo plafond massimo concedibile nella vita lavorativa di € 300.000.

L'Azienda provvederà a inviare direttamente agli interessati una lettera di "proposta di rinegoziazione"; attualmente il termine ultimo per aderire alla proposta ricevuta è il 31/12/2009.

³ L'EUROIRS utilizzato è quello del penultimo giorno lavorativo del mese precedente.

⁴ Con decorrenza 30/6/04 il TUR (tasso ufficiale di riferimento europeo) è stato sostituito dal MRO (Main Refinancing Operations), cioè il tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema fissato periodicamente dalla B.C.E. Il tasso in vigore dal 13/5/2009 è pari al 1%.

ANTICIPAZIONI DEL TFR

Il personale che abbia maturato **8 anni di servizio** può richiedere un anticipo sul TFR.

L'importo massimo erogabile non può superare il 70% dell'importo lordo complessivamente maturato a titolo di TFR ed è assoggettato alle ritenute fiscali previste dalla legge per il TFR. L'importo netto anticipato non può superare comunque le spese effettivamente sostenute.

L'ammontare del TFR lordo e netto è riportato sul foglio retribuzioni.

Le domande verranno accolte, in base all'ordine cronologico di presentazione, fino al massimo del 10% degli aventi diritto, cioè dei colleghi con 8 anni di servizio, e comunque entro il 4% di tutti i dipendenti a tempo indeterminato (i numeri sono riferiti alle singole banche/società del Gruppo). Le eventuali domande in supero di tale plafond verranno accolte nell'ambito del limite dell'anno successivo; verranno comunque accolte le domande presentate per spese sanitarie e per acquisto prima casa per sé o per figli in caso di sfratto esecutivo.

Le anticipazioni possono essere disposte su preventivo quando siano certi i presupposti di diritto, fermo restando l'obbligo della presentazione della documentazione finale.

La richiesta dell'anticipo del TFR può essere ripetuta **più volte** nel corso della vita lavorativa, anche per le stesse motivazioni; l'unica differenziazione riguarda la richiesta per interventi immobiliari che può essere reiterata solo decorsi 5 anni dall'istanza precedente.

Le causali previste per l'anticipazione del TFR sono:

a) *Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari* riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche per sé, coniuge o convivente, figli e altri familiari nei cui confronti il dipendente stesso sia tenuto agli obblighi alimentari.

L'anticipazione è pari all'importo delle fatture al netto di eventuali rimborsi della Cassa Assistenza e anticipi da parte di fondi di previdenza complementare.

b) *Acquisto e/o ristrutturazione della casa per sé o figli maggiorenni.*

Rientrano in questa causale: acquisto/costruzione di un immobile destinato a prima abitazione, ubicato presso la sede di lavoro del dipendente o in località quotidianamente raggiungibile da essa; acquisto/costruzione di un immobile destinato a prima abitazione dei figli maggiorenni; ristrutturazione della prima casa per sé o per figli; acquisto di box o posto auto di pertinenza della prima casa; acquisto o ristrutturazione della seconda casa destinata a residenza saltuaria.

La concessione dell'anticipo del TFR a fronte di interventi immobiliari può essere reiterata decorsi 5 anni dall'istanza precedente. L'anticipazione è pari all'importo indicato sull'atto notarile (stipulato da non più di sei mesi dalla richiesta), comprendendo le spese notarili, al netto di eventuali mutui e anticipi da parte di fondi di previdenza complementare.

c) *Riscatto/ricongiunzione di periodi contributivi.*

d) *Decurtazione/estinzione del mutuo per acquisto prima casa per sé o per i figli*, a condizione che non sia stato richiesto a suo tempo l'anticipo del TFR.

e) *Spese da sostenere durante i periodi di assenza per congedi di formazione.*

L'importo anticipabile è pari all'ammontare della retribuzione non corrisposta durante l'assenza, dei contributi previdenziali per l'eventuale riscatto dei periodi di assenza, delle ulteriori spese debitamente documentate.

f) *Spese da sostenere durante i periodi di assenza per congedi parentali (compresi i periodi retribuiti al 30%⁵) e per aspettativa non retribuita per maternità.*

L'importo anticipabile è pari all'ammontare della retribuzione non corrisposta durante l'assenza, dei contributi previdenziali per l'eventuale riscatto dei periodi di assenza, delle ulteriori spese debitamente documentate.

g) *Spese legali*

h) *Spese funerarie*

i) *Ripianamento dello scoperto di c/c*

j) *Acquisto dell'autovettura per il dipendente o per familiare portatore di handicap.*

L'anticipazione viene concessa solo per automobili con le modifiche tecniche necessarie per l'utilizzo da parte di persona con handicap.

ANTICIPAZIONE DELLO "ZAINETTO" FONDO PENSIONE

Ricordiamo che il personale può chiedere anche l'anticipazione della posizione individuale del fondo pensione al quale è iscritto.

Le motivazioni previste dalla normativa di legge sono:

- per spese sanitarie straordinarie nel limite massimo del 75% dell'importo accumulato; si può ottenere in qualunque momento a fronte di specifica documentazione.
- per acquisto / ristrutturazione della prima casa per se o per i figli nel limite massimo del 75% dell'importo accumulato; si può ottenere trascorsi 8 anni dall'iscrizione al fondo pensione.
- per motivi vari nel limite massimo del 30% dell'importo accumulato; si può ottenere trascorsi 8 anni dall'iscrizione al Fondo. In questo caso, il fondo non procede ad alcuna verifica circa le motivazioni della richiesta e non occorre presentare alcuna documentazione a supporto.

L'anticipazione può essere reiterata nel tempo anche per la stessa motivazione. In ogni caso, non è possibile superare il limite del 75% degli importi accumulati.

⁵ In questo caso l'anticipo corrisponde alla differenza retributiva, pari al 70%.

SCHEMA RIEPILOGATIVO DEL NUOVO PACCHETTO

C/C AGEVOLATI

Tipo A - B

Tasso creditore: 0,50%

Tasso debitore: 1,50%

Esenti da spese, tranne € 2,00 per prelievi ATM altre banche; esente da bolli.

Il personale a Tempo determinato può aprire solo il c/c Tipo A.

In caso di opzione al nuovo pacchetto, ulteriori c/c agevolati già in essere ai sensi della normativa ex Intesa (c/c categoria C) ed ex Sanpaolo verranno mantenuti con le vecchie condizioni.

APC FIDUCIARIA (scoperto c/c)

€ 3.000 per apprendisti e contratti inserimento

€ 6.500 per Aree professionali

€ 10.500 per Aree prof. con 10 anni di anz. e QD

€ 15.000 per Dirigenti.

Apc interamente fiduciaria

Tasso: 1,50%

FINANZIAMENTI PERSONALI AGEVOLATI

Importo max € 30.000; Durata: max 12 anni

- Finanziamento Amico: tasso fisso MRO vigente al momento dell'erogazione (**ad oggi 1%**)
- Finanziamento straordinario documentato: tasso fisso MRO + spread 1,50% (**ad oggi 2,50%**)
- Finanziamento ordinario non documentato: tasso fisso MRO + spread 2,50% (**ad oggi 3,50%**)

Importo max rata pari a 35% reddito netto mensile del dipendente e di eventuale familiare (considerando ogni altro indebitamento compresa la rata del mutuo).

Prestito interamente fiduciario.

MUTUI AGEVOLATI

Per acquisto/costruz./ristrutturaz. 1^a casa, 1^a casa del figlio, 2^a casa.

Plafond max concedibile: € 300.000 nell'arco della vita lavorativa. I coniugi dipendenti non cumulano il plafond.

Si può reiterare il mutuo prima casa nell'ambito del plafond senza obbligo di vendita immobile posseduto.

Erogazione max 100% del valore immobile 1^a casa (in tal caso i tassi vanno aumentati dello 0,25) e con max 80% per costruz./ristrutt. 1^a casa o per 2^a casa.

Mutuo 1^a casa e 1^a casa del figlio:

- tasso variabile pari a:
 - fino a 150.000 = 75% del MRO (**ad oggi 0,75%**)
 - fino a 200.000 = MRO
 - fino a 250.000 = MRO + 0,10
 - fino a 300.000 = MRO + 0,20

- tasso fisso pari a:
fino a **€ 200.000** = Euroirs - 1,00% (*ad oggi 3,15% su mutuo 20 anni; 3,05% su 30 anni*)
fino a 250.000 = Euroirs - 0,50%
fino a 300.000 = Euroirs - 0,25%
- durata max **30 anni**.

Mutuo 2^a casa:

- tasso variabile = MRO + 0,65% (*ad oggi 1,65%*)
- tasso fisso = Euroirs + 0,25% (*ad oggi 4,40% su mutuo 20 anni*)
- durata max 30 anni.

Mutuo Amico 1^a casa:

dipendenti con reddito familiare annuo lordo fino a € 35.000

- importo max € 100.000
- tasso fisso pari al 75% del MRO (*ad oggi 0,75%*)
- durata max 40 anni.

NB: i tassi utilizzati nello schema sono quelli in vigore dal 1/8/2009. Ogni mese vengono aggiornati su Intranet – Persona – Soldi e fisco – Condizioni agevolate.